

## D'AUTORE NEWS



In questo numero:

*La Cassazione dalla parte di autori ed editori nella lotta alla reprografia illegale di testi* Pag. 1

*Attenzione a pubblicare opere "ispirate" ad opere fotografiche ...* Pag. 2

*Che ne sarà dei libri su Google?* Pag. 2

*E il futuro del giornalismo? È anch'esso nelle mani di Google?* Pag. 3

*I tre step contro i pirati* Pag. 4

### **La Cassazione dalla parte di autori ed editori nella lotta alla reprografia illegale di testi**



Gli operatori del settore non ignorano di certo come la fotocopiatura illegale di testi universitari (e non solo) sia una piaga per l'editoria italiana. Non lo ignora nemmeno la

giurisprudenza: la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha recentemente depositato una importante sentenza in tema di abusiva riproduzione di testi librari nei locali di una copisteria, nelle vicinanze dell'Università di Palermo.

La Suprema Corte, confermando le condanne intervenute in primo grado e in appello, ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 171-ter, lett. b) della legge n. 633/1941, in quanto è stato accertato "che le opere letterarie e scientifiche erano state riprodotte non per uso personale" e "che l'abusiva riproduzione era effettuata a fini commerciali".

Così infatti recita la suddetta norma:

1. "È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

... [omissis]

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.

Nella fattispecie, i testi erano stati fotocopiati integralmente ed erano state rinvenute varie apparecchiature per la riproduzione.

La decisione si segnala per la rilevanza dei principi di diritto affermati, in

Avv. Eleonora Trigari  
Via del Futurismo, 21  
20138 Milano  
Cell.: 349-0818124  
Fax: +391782288257  
e-mail: e.trigari@studiolegaletrigari.it

relazione alla configurabilità del reato ex art. 171-ter L.d.A. qualora la riproduzione dei testi letterari ecceda il limite del 15% indicato dall'art. 68 stessa legge senza il pagamento dei relativi compensi; alla responsabilità penale dell'imputato quale gestore di fatto della copisteria; alla possibilità per il giudice di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisoria in favore della parte civile, come avvenuto nel caso de quo (cfr. Cass. Sezione I n.05568/2004).

Tale importante precedente sarà certamente di aiuto nella difesa legale dei diritti di autori, editori e di tutti gli altri soggetti che producono e distribuiscono i testi librari.

La Cassazione si è dunque ufficialmente posta al loro fianco nella lotta alla reprografia illegale, accanto ai Servizi di Antipirateria della SIAE e ai presidi territoriali delle forze dell'ordine.

Fonte: [www.siae.it](http://www.siae.it)

### **Attenzione a pubblicare opere "ispirate" ad opere fotografiche ...**



Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 11259/09, ha recentemente condannato un pittore per aver riprodotto in modo pedissequo una serie di fotografie scattate da un fotografo professionista e raffiguranti nature morte. Il Tribunale ha

quindi ritenuto lesi i diritti morali e patrimoniali del fotografo autore delle opere originali. Il pittore è anche stato condannato ad un risarcimento pecuniario ed alla distruzione dei quadri oggetto di plagio e gli è stata inibita a diffusione e la commercializzazione delle opere pittoriche.

Quale lezione devono trarne le case editrici? Che anche se si dovesse trattare di pubblicare una sola opera pittorica, è sempre fondamentale innanzitutto stipulare un contratto di edizione con il pittore e, in secondo luogo, inserire nel contratto una clausola di manleva volta ad escludere la responsabilità civile nel caso in cui l'opera pittorica sia stata realizzata in violazione dei diritti di autore altrui. Altrimenti, la casa editrice rischia di essere condannata insieme al pittore.

Fonte:  
[http://www.photographers.it/view\\_news.php?id=1630](http://www.photographers.it/view_news.php?id=1630)

### **Che ne sarà dei libri su Google?**



Sulla base delle osservazioni sollevate dal Dipartimento di Giustizia americano, Google, l'Authors Guild e l'Association of American Publishers hanno presentato una versione emendata dell'accordo sulla digitalizzazione dei libri coperti da copyright, che era stato raggiunto nel 2008.

L'accordo era nato per risolvere la class action intentata contro Google nel 2005

da autori ed editori che accusavano il colosso del web di aver infranto il diritto di autore con il servizio Book Search, che, è opportuno sottolinearlo, coinvolge anche qualsiasi opera libraria italiana ed europea disponibile sul mercato USA.

La nuova intesa, valida negli Stati Uniti, Regno Unito e Canada, prevede che Google versi 125 milioni di dollari per la creazione di un registro nel quale autori ed editori possano registrare i propri lavori e venire pagati ogni volta che il testo è consultato online.

I guadagni sarebbero ripartiti nella misura del 63% agli editori e autori, il restante 37% a Google, renderà possibile l'accesso a milioni di libri fuori catalogo, i cosiddetti 'libri orfani'.

La parola spetta ora al giudice federale americano.

Nel frattempo, Google cerca un dialogo anche con l'Europa, che ha posto diverse obiezioni al progetto, tanto che la Commissione Europea ha aperto un'inchiesta formale.

In particolare, le obiezioni mosse all'accordo sin dall'inizio dagli editori italiani erano state tre:

1. violazione della Convenzione di Berna sul diritto d'autore: infatti, ogni atto di utilizzazione delle opere dovrebbe essere preventivamente autorizzato dagli aventi diritto, a prescindere dal fatto che gli aventi diritto abbiano registrato le proprie opere in un registro apposito o meno),
2. monopolio a favore di Google, che di fatto godrebbe di un regime eccezionale a proprio esclusivo favore per quanto riguarda il consenso all'uso delle opere protette, mentre gli altri

motori di ricerca sarebbero assoggettati al regime ordinario;

3. importanti problemi nel database tecnico del settlement.

### **E il futuro del giornalismo? È anch'esso nelle mani di Google?**

Si è aperto un nuovo capitolo nel conflitto che vede contrapposti Google da un lato e le testate giornalistiche dall'altro, avente origine dalla riproduzione sul motore di ricerca di articoli giornalistici, in spregio dei diritti di autore.

Google ha annunciato che negli Stati Uniti verrà incontro alle ragioni dei giornali, introducendo il sistema "**First Click Free**": gli utenti dovranno pagare un diritto d'accesso se leggeranno più di cinque articoli al giorno.

Tale proposta, che per il momento non riguarda l'Italia, è stata comunque commentata negativamente da parte degli editori italiani, soprattutto perché non contempla la compartecipazione agli utili pubblicitari.

Peraltro, lo scorso agosto l'Antitrust italiana ha aperto un procedimento per sospetto di abuso di posizione dominante sulle condizioni imposte da Google agli editori.

Ma che cosa sostiene l'altra campana? Ad Eric Schmidt, Ceo di Google, preme evidenziare che il colosso americano non starebbe facendo profitti sulle spalle dei giornali: le entrate di Google dipenderebbero essenzialmente dalle inserzioni pubblicitarie collegate al motore di ricerca.

Il Ceo di Google ha anche evidenziato la necessità di modificare i modelli economici di un'era completamente digitalizzata, dove l'informazione è a

portata di click e dove l'utente è alla ricerca di servizi "su misura". Secondo Schmidt, la crisi dell'editoria starebbe proprio nella difficoltà di adeguarsi alle nuove esigenze mantenendo vecchi modelli di mercato. Mentre in un futuro neanche troppo lontano, potrebbero esistere dispositivi in grado di consentire agli utenti accessi rapidi "personalizzati" alle notizie del giornale preferito, monitorando i loro gusti e preferenze sulla base degli accessi già effettuati.

Schmidt sostiene che Google sarebbe una fonte di grande promozione per i giornali: *"Google News, per esempio, registra 1 miliardo di click al mese e più di 3 miliardi di visite provengono da altri nostri servizi come la web search e iGoogle. Ci sono 100.000 opportunità al minuto per accaparrarsi i lettori e generare entrate gratuitamente"*.

Nel frattempo, Schmidt ha precisato che Google vuole far arrivare gli editori a un pubblico più vasto e ottenere così maggiori entrate, offrendo nuove tecnologie e sistemi che prevedono notizie free e pay, sul modello dei contenuti televisivi on demand.

*"Internet – ha concluso Schmidt – non causerà la morte dell'editoria, anzi potrà aiutarla a sopravvivere mantenendo alti profitti. I video non hanno ucciso le star della radio, anzi hanno creato un'industria completamente nuova"*.

Fonte: [www.key4biz.it](http://www.key4biz.it)

### **I tre step contro i pirati**

Secondo la recente riforma "Telecoms", nell'Unione Europea gli internauti che condividono illecitamente contenuti protetti dal diritto di autore potranno essere disconnessi da Internet, ma solo a seguito di un "processo equo ed

imparziale".

La nuova legge non specifica le regole di questo processo "equo ed imparziale", prodromico alla disconnessione da Internet, lasciando agli Stati membri la scelta.

Comunque, quel che è certo è che nella maggior parte dei casi le sanzioni potranno essere imposte solo da un organo giudiziario o amministrativo.

La riforma è il risultato di un compromesso tra i politici francesi, strenui sostenitori della difesa tout court del diritto di autore e, dall'altra parte, i parlamentari europei che vorrebbero vedere consacrato il diritto al libero accesso ad Internet come diritto fondamentale, costi quel che costi.

All'inizio del 2009, la Francia è stata il primo paese europeo ad approvare una legge che prevedeva la disconnessione dei pirati da internet dopo due avvisi. In seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale di tale legge, la Francia si è vista costretta ad introdurre una procedura giudiziale preliminare all'irrogazione di provvedimenti contro che condivide illecitamente file protetti dal diritto di autore.

Il Regno Unito ha proposto misure simili nel "Digital Economy bill".

In Irlanda, è stato recentemente introdotto un sistema che dopo tre avvisi prevede la disconnessione dalla rete Internet di chi illecitamente condivide contenuti protetti dal diritto di autore.

In Spagna, il ministro della Cultura spagnolo Angeles Gonzalez-Sinde ha recentemente annunciato la creazione di un organismo ad hoc per la tutela del diritto d'autore: la Commissione per la Protezione della

Avv. Eleonora Trigari  
Via del Futurismo, 21  
20138 Milano  
Cell.: 349-0818124  
Fax: +391782288257  
e-mail: e.trigari@studiolegaletrigari.it

proprietà intellettuale.

La Commissione potrà bloccare siti e portali dedicati al download illegale, anche senza sentenza dell'autorità giudiziaria. "La commissione porterà avanti un procedimento amministrativo con tutte le garanzie - ha precisato il ministro - e deciderà se sia il caso di rivolgersi a un giudice. In ogni caso a nessun utente verrà impedito di connettersi al Web". L'organismo potrà rivolgersi ai provider per identificare i siti dove si può scaricare illegalmente e questi saranno obbligati a consegnarli. I siti, dal canto loro, potranno raccogliere il primo invito a "cambiare business model"; in caso di rifiuto potranno essere sanzionati con il blocco sul Web.



Copyright 2010

Tutti i diritti riservati

I contenuti del presente editoriale sono di proprietà esclusiva dell'autrice Avv. Eleonora Trigari e sono protetti dalla normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore, legge n. 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni.

La riproduzione, totale o parziale, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la diffusione e in generale qualsiasi utilizzazione di cui agli artt. 12 ss. della legge n. 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni è tassativamente vietata, in mancanza di specifica ed espressa autorizzazione della titolare dei diritti.